

# TI\_GERICHTE 15.2023.72 vom 15. November 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-11-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2023.72\\_d20221115](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2023.72_d20221115)

FR: TI\_GERICHTE 15.2023.72 du 15 novembre 2022

IT: TI\_GERICHTE 15.2023.72 del 15 novembre 2022

## Regeste

Comminatoria di fallimento. Ricorso in materia civile contro la decisione di reiezione del reclamo presentato dall'escussa contro la decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione. Effetto sospensivo non concesso

## Erwägungen

### E. 6

ad art. 160 LEF), quali ad esempio l'incompetenza territoriale dell'ufficio d'esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell'escusso all'esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l'assenza di una decisione esecutiva che rigetti l'opposizione o l'inoltro di un'azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF); che nel caso specifico, la RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento invocando l'assenza di una decisione esecutiva che rigetti l'opposizione e sostenendo in particolare che "non vi è ragione per proseguire parallelamente con la comminatoria di fallimento", ritenuto che qualora il Tribunale federale dovesse concedere l'effetto sospensivo al ricorso in materia civile, essa "sarebbe co-stretta a subire una domanda di fallimento nonostante la mancanza di esecutività della decisione della CEF"; che, tuttavia, non avendo il ricorso in materia civile al Tribunale federale effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF; DTF 146 III 286, consid. 2.3; sentenza della CEF 15.2021.27 del 9 giugno 2021 pag. 2), la decisione 14.2022.152 di questa Camera del 26 aprile 2023 era immediatamente esecutiva, sicché l'UE ha correttamente emesso la comminatoria di fallimento dopo aver appurato sulla scorta dei documenti allegati alla domanda di proseguimento che l'escussa non aveva presentato alcuna azione di disconoscimento del debito entro venti giorni dalla notifica della decisione di rigetto dell'opposizione (art. 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A\_579/2022 del 1° maggio 2023 consid. 4.2); che ad ogni modo il Tribunale federale, con decreto del 17 luglio 2023 notificato a questa Camera il 19 luglio successivo, ha respinto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo; che anche sotto questo profilo la censura della ricorrente si rivela pertanto infondata; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.